

-regceu
(26.11.97, ultimo aggiornamento 02.08.2010)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI ROMA e PROVINCIA

REGOLAMENTO INTERNO PER LA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI NOMINATIVI PER LE COMMISSIONI TECNICHE CONSULTIVE COMUNALI (EDILIZIA, URBANISTICA, ETC.) (approvato con delibera 29.06.1977, e non 20.04.1977; modificato con delibere 03.05.89, 20.10.97, 21.10.99)

Art.1 - E' costituito presso l'Ordine degli Architetti di Roma un elenco degli architetti disposti ad essere proposti a far parte delle Commissioni tecniche comunali (edilizie, urbanistiche, centri storici; commissioni comprensoriali di futura eventuale istituzione). Per far parte di questo elenco è necessario fare richiesta al Consiglio dell'Ordine (esclusivamente tramite apposita scheda predisposta, approvata dal Consiglio stesso), esprimendo eventualmente la propria preferenza per il tipo di commissione. L'elenco viene aggiornato periodicamente sulla base delle richieste pervenute all'Ordine. La richiesta deve essere accompagnata dall'accettazione e dalla sottoscrizione di tutte le "norme di comportamento per gli architetti membri delle Commissioni tecniche comunali", e si intende valida fino ad una successiva comunicazione di non disponibilità.

Art.2 - Dall'elenco di cui all'art.1 vengono esclusi gli architetti:

- che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine;
- che non abbiano rispettato le norme di comportamento per gli architetti membri di commissioni comunali in un precedente mandato;
- che abbiano rifiutato senza adeguata motivazione una designazione.

Richiesta di reinserimento nell'elenco può essere presentata dagli interessati non prima che siano trascorsi cinque anni dall'evento che ha motivato l'esclusione.

Art.3 - Per la segnalazione dei nominativi, salvo diverse determinazioni assunte per motivate ed esplicitate ragioni, il Consiglio dell'Ordine seguirà i seguenti criteri di preferenza tra gli iscritti nell'elenco:

- non residenza nel Comune richiedente (esclusa Roma);
- residenza in zona di decentramento o circoscrizione limitrofa;
- ~~(almeno cinque anni di anzianità di iscrizione;)~~ N.B.criterio sospeso con delibera del 3 agosto 1999)
- esclusione per sei mesi N.b criterio adottato con delibera 21.10.1999 dopo ogni inserimento in una terna proposta dall'Ordine
- esclusione per quattro anni dei già prescelti dal Comune richiedente;
- richieste di specifiche conoscenze.

Art.4 - Dalla segnalazione sono esclusi gli architetti:

- il cui nominativo sia sollecitato dall'amministrazione interessata;
- che siano dipendenti dell'amministrazione richiedente, anche se non esplicano il loro lavoro come architetti;
- che non risultino in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione.

Art.5 - Al momento del rinnovo della commissione tecnica, il commissario in carica non sarà riproposto, salvo fondati motivi che il Consiglio dell'Ordine valuterà di volta in volta. Non vi saranno comunque riconferme nel caso di commissioni che rimangano in carica per un periodo superiore ai tre anni.